

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 maggio 2024

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **534** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRASFERIMENTO DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE NATURALISTICHE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 , COMMI 1 E 2, DELLA L.R. 18/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

➤ RICHIAMATE:

- la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), che disciplina la professione di Guida Alpina e che agli articoli 21 e 22 reca disposizioni relative alla figura di Accompagnatore di Media Montagna (AMM);
- la legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta);
- la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada]*. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);
- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 18, (Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7 e 21 gennaio 2003, n. 1) ed in particolare:

- l'articolo 22, comma 1, che prevede la facoltà per le guide escursionistiche naturalistiche (di seguito "guide escursionistiche") in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA), iscritte alla data di entrata in vigore della citata legge nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, di richiedere il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna senza necessità di ulteriori oneri formativi o prove;
- l'articolo 22, comma 2, che prevede la possibilità per le guide escursionistiche che non sono in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA, iscritte alla data di entrata in vigore della legge nel relativo elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, di richiedere il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna previo completamento della formazione e superamento dei relativi esami secondo parametri individuati dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) e con modalità dalla stessa definite d'intesa con la Regione;

➤ **CONSIDERATO** che, così come ravvisato anche dai competenti uffici, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto precedente e di implementare l'offerta turistica regionale con l'introduzione dei nuovi professionisti, occorre disciplinare le modalità di transito nei ruoli degli accompagnatori di media montagna sia per le guide escursionistiche in possesso degli standard formativi UIMLA sia per quelle non in possesso di tali standard formativi;

➤ **VISTE** le modalità di transito nei ruoli degli accompagnatori di media montagna delle guide escursionistiche elaborate dai competenti uffici della Struttura enti e professioni del turismo d'intesa con l'UVGAM, allegate alla presente deliberazione (allegati A) e B));

- CONSIDERATO che per il transito delle guide escursionistiche non in possesso degli standard formativi UIMLA nei ruoli degli accompagnatori di media montagna, l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), in ottemperanza a quanto disposto nella l.r. 18/2023 articolo 22, comma 2 individua che il completamento della formazione avvenga mediante la partecipazione a corsi inerenti i terreni innevati, secondo le modalità di cui all'allegato B, anche al fine di allineare le competenze degli aspiranti accompagnatori di media montagna non in possesso della formazione relativa al terreno innevato con le competenze dei professionisti che possono transitare nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna senza ulteriori oneri formativi;
- ATTESO che la formazione teorico-pratica, definita da UVGAM d'intesa con la Struttura regionale competente e formalizzata con nota prot. n. 2860 in data 2 aprile 2024, destinata alle guide escursionistiche naturalistiche non in possesso degli standard UIMLA, è stata predisposta sulla base dello standard formativo per terreno innevato destinato agli accompagnatori di media montagna approvato dal Collegio nazionale delle guide alpine, con delibera del Consiglio Direttivo n. 43 del 13 dicembre 2021, e definito in coerenza con i contenuti della piattaforma internazionale dell'International Mountain Leader;
- DATO ATTO che il trasferimento nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna determina la cancellazione del professionista dall'elenco professionale regionale delle guide escursionistiche naturalistiche;
- RITENUTO pertanto di approvare, alla luce di quanto sopra esposto:
 - le disposizioni attuative per il trasferimento delle guide escursionistiche naturalistiche, in possesso degli standard formativi UIMLA, nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;
 - le disposizioni attuative per il trasferimento delle guide escursionistiche naturalistiche, non in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA, nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, predisposte da UVGAM d'intesa con la Struttura regionale competente, contenute nell'allegato B alla presente deliberazione, dando mandato all'UVGAM di organizzare ed espletare il corso teorico-pratico "Formazione per terreno innevato – Accompagnatore di media montagna" nel rispetto delle medesime disposizioni;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, atteso che i costi di organizzazione del corso sono a carico dei partecipanti
- VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza della Dirigente della Struttura enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato turismo,

sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative per il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna delle guide escursionistiche naturalistiche, in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA) ed iscritte alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2023 nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, contenute nell'allegato A alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le disposizioni attuative per il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna delle guide escursionistiche naturalistiche, che non sono in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA) ed iscritte alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2023 nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, contenute nell'allegato B alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato all'UVGAM di organizzare ed ed espletare il corso teorico-pratico "Formazione per terreno innevato – Accompagnatore di media montagna" destinato alle guide escursionistiche non in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA interessate a transitare nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2);
4. di dare atto che il trasferimento delle guide escursionistiche naturalistiche nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna determinerà la loro cancellazione dall'elenco professionale regionale delle guide escursionistiche naturalistiche istituito ai sensi della l.r. 1/2003;
5. di demandare al Dirigente competente l'attuazione, mediante proprio provvedimento, di quanto disposto al punto precedente;
6. di dare mandato al Dirigente competente di assicurare adeguata informazione alle guide escursionistiche naturalistiche, iscritte nell'elenco professionale regionale istituito ai sensi della citata l.r. 1/2003, delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
7. di dare mandato ad UVGAM di assicurare adeguata pubblicità del corso di cui al precedente punto 3 mediante pubblicazione della relativa documentazione sul proprio sito internet istituzionale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet della Regione alla sezione Turismo.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 1 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2023, N. 18, PER IL TRASFERIMENTO DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE NATURALISTICHE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA.

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di trasferimento nell'elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna (di seguito "AMM") delle Guide Escursionistiche Naturalistiche (di seguito "GEN") in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA), iscritte nell'elenco professionale regionale delle GEN alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2023 e in regola con la vidimazione triennale del tesserino di riconoscimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 22 della l.r. 18/2023 il trasferimento dei professionisti di cui al precedente comma nell'elenco speciale degli AMM è effettuato su richiesta degli interessati, senza necessità di ulteriori oneri formativi o prove.

Art. 2

(Domande di trasferimento)

1. Ai sensi di quanto disposto nell'art. 6 della l.r. 7/1997, le GEN interessate al trasferimento nell'elenco speciale degli AMM dovranno presentare apposita istanza all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).

Art. 3

(Destinatari)

1. Le richieste di trasferimento possono essere presentate dalle guide escursionistiche naturalistiche che, alla data di entrata in vigore della l.r. 7 agosto 2023, n. 18, si trovano nelle seguenti condizioni:
 - essere in possesso dell'attestazione degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA);
 - essere iscritte all'elenco professionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e in regola con la vidimazione triennale del tesserino di riconoscimento;nonché sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della l.r. 7/1997.
2. I requisiti di cui al comma precedente sono dichiarati dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti e verificati dall'UVGAM al momento della presentazione della richiesta e in nessun caso saranno ammesse deroghe.

Art. 4

(Pubblicità)

1. L'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) assicura la pubblicità delle modalità di presentazione dell'istanza di trasferimento nell'elenco speciale degli AMM, comprensive della modulistica e di tutti gli aspetti di dettaglio nonché dell'indicazione degli eventuali costi a carico dei richiedenti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
2. Ai fini di assicurare adeguata informazione ai professionisti interessati, l'Amministrazione regionale provvede, per il tramite la Struttura Enti, professioni del turismo e sport, ad inoltrare apposita comunicazione alle GEN iscritte all'elenco regionale, mediante invio all'indirizzo email

personale dalle stesse indicato nella corrispondenza con l'Amministrazione regionale, nonché a pubblicare specifico avviso nella pagina tematica dedicata alle GEN reperibile al seguente link https://www.regione.vda.it/asstur/professioni_del_turismo/profili/guida_escursionistica_i.asp..

L'invio per posta ordinaria è previsto unicamente per le GEN prive di indirizzo email.

3. Le modalità di richiesta di trasferimento nell'elenco speciale degli AMM saranno messe in evidenza sul sito istituzionale dell'UVGAM e sulla sopracitata pagina internet della Struttura Enti, professioni del turismo e sport per almeno 30 giorni. In seguito saranno inserite tra le informazioni disponibili sul sito istituzionale.

Art. 5

(Trasferimento nell'elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna)

1. Il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM avverrà a seguito dell'esito positivo delle verifiche esperite dall'UVGAM rispetto ai requisiti di cui all'art. 3, punto 1 delle presenti disposizioni attuative nonché dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 della l.r. 7/1997.
2. L'UVGAM procederà a dare comunicazione dell'avvenuta approvazione della richiesta di trasferimento alla GEN richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'UVGAM, inoltre, procederà a comunicare alla Struttura Enti, professioni del turismo e sport i nominativi delle GEN che hanno ottenuto il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM ai fini della loro cancellazione dall'elenco professionale regionale delle GEN.

Art. 6

(Cancellazione dall'elenco professionale regionale delle Guide Escursionistiche Naturalistiche)

1. Le GEN che hanno ottenuto il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM, a seguito della comunicazione di cui al comma 3 del precedente art. 5 saranno cancellate dall'elenco professionale regionale delle GEN, con apposito provvedimento dirigenziale della Struttura regionale competente.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2023, N. 18, PER IL TRASFERIMENTO DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE NATURALISTICHE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA.

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità per il trasferimento nell'elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna (di seguito "AMM") delle Guide Escursionistiche Naturalistiche (di seguito "GEN") non in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA), iscritte nell'elenco professionale regionale delle GEN alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2023 e in regola con la validazione triennale del tesserino di riconoscimento;
2. Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l.r. 1/2003, che così recita "... OMISSIS...*L'esercizio dell'attività su terreni innevati è subordinato alla frequenza di specifico corso teorico-pratico e al superamento dei relativi esami organizzati dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 5, volti alla preparazione e all'accertamento delle conoscenze e delle capacità delle guide escursionistiche naturalistiche nella prevenzione dei rischi nivologici e nella gestione delle operazioni di soccorso*", il trasferimento delle GEN nell'elenco speciale degli AMM è subordinato alla frequenza di specifica formazione inerente i terreni innevati e al superamento del relativo esame finale.

Art. 2

(Destinatari)

1. Il corso "Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna" è rivolto alle GEN, iscritte alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2023 nel relativo elenco professionale regionale e in regola con la validazione triennale del tesserino di riconoscimento, che non sono in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA.

Art. 3

(Organizzazione della formazione)

1. Il corso di formazione di cui all'art. 2, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22 della l.r. 18/2023, è organizzato a cura dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).
2. L'UVGAM è tenuta a realizzare almeno una sessione formativa all'anno nella stagione invernale (periodo compreso tra novembre e aprile), al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti per ogni classe. Il numero massimo di allievi per classe non può superare le 20 unità nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui il numero dei candidati fosse superiore alle 20 unità, i candidati in esubero saranno ammessi alla edizione successiva con modalità e criteri che saranno definiti da UVGAM.
3. L'UVGAM pubblica sulle pagine del suo sito istituzionale l'avviso relativo all'organizzazione e alle modalità di partecipazione al corso (date, programma formativo, costi, sede delle lezioni). I costi del corso, individuati da UVGAM, sono totalmente a carico dei partecipanti, la quota è variabile ed è correlata al numero dei partecipanti.
4. In nessun caso è prevista la restituzione, anche solo parziale, della quota di iscrizione.

Art. 4

(Requisiti di accesso)

1. Le iscrizioni al corso “Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna” possono essere presentate esclusivamente dalle GEN in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere iscritte, alla data di entrata in vigore della l.r.18/2023, nel relativo elenco professionale regionale e in regola con la validazione triennale del tesserino di riconoscimento;
 - b. non essere in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA.
2. I requisiti di cui al comma precedente sono dichiarati dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci.
3. I requisiti di ammissione sono verificati dall’Ente organizzatore del corso prima dell’avvio delle attività formative. In nessun caso sono ammesse deroghe rispetto ai requisiti di ammissione.
4. Ciascun candidato dovrà presentare un dettagliato curriculum di escursioni svolte su terreno innevato negli ultimi cinque anni. Tale documento non sarà valutato ai fini della partecipazione al corso, ma permetterà all’UVGAM di organizzare gruppi omogenei di candidati nonché di individuare le sedi più appropriate per lo svolgimento delle lezioni teorico-pratiche.

Art. 5

(Articolazione del corso)

1. Il corso di “Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna” ha una durata complessiva di 108 ore, di cui 24 ore di teoria, 84 ore di lezioni tecnico-pratiche. Le valutazioni intermedie e l’esame finale sono compresi nel monte ore complessivo.
2. Il programma didattico è stato definito da UVGAM conformemente al documento “Standard formativo per terreno innevato accompagnatore di media montagna” approvato con delibera del Consiglio Direttivo nazionale delle Guide alpine n. 43 del 13 dicembre 2021.
3. Il corso sarà suddiviso in moduli della durata massima di tre giorni, costituiti da una o più unità formative.
4. La frequenza del corso è obbligatoria ai fini dell’ammissione ai relativi esami. È consentita una percentuale massima di assenze pari al 35% rispetto alla durata di ogni singolo modulo, composto da una o più unità formative, e, in ogni caso, fino ad un massimo del 15% del monte-ore complessivo del corso. Le assenze non sono consentite per le verifiche intermedie relative alle materie di gestione delle emergenze.
5. Nei limiti di cui al precedente comma 4 non sono computate le assenze dovute ad eventuali gravi e documentati motivi che saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte della Direzione tecnica del corso.
6. Ai discenti è richiesto il rispetto del Regolamento delle attività didattiche del Collegio regionale che sarà consegnato in copia all’atto della richiesta di partecipazione al corso.
7. All’interno del calendario del corso, è altresì ammessa l’organizzazione, qualora UVGAM lo ritenga necessario, di eventuali unità formative di recupero, rivolte a singoli o a gruppi di allievi. Le ore di frequenza delle unità formative di recupero potranno essere conteggiate ai fini del computo delle ore di presenza richieste per l’accesso all’esame finale.
8. Le modalità organizzative e la determinazione dei costi a carico del/i candidato/i sono individuati da UVGAM, anche tenuto conto della tipologia delle unità formative e del numero di partecipanti.
9. Per i candidati che non hanno raggiunto la frequenza minima obbligatoria a conclusione del corso l’UVGAM può prevedere, nella successiva sessione del corso, l’organizzazione di recuperi delle unità formative perse. Il candidato che intende partecipare ai recuperi dovrà

presentare apposita domanda secondo le modalità di organizzazione individuate da UVGAM. I costi per la partecipazione ai recuperi sono a carico del candidato e sono individuati da UVGAM, anche tenuto conto della tipologia dell’/delle unità formative/e e del numero di ore di corso che il candidato dovrà frequentare, oltreché del numero dei partecipanti.

10. Il calendario delle lezioni sarà definito in sede di attivazione del corso e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di UVGAM.

Art. 6

(Requisiti dei docenti)

1. Le figure professionali che si occupano della formazione nell’ambito del corso “Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna” sono individuati in base ai titoli di studio specifici, alle qualifiche professionali o alle caratteristiche professionali ed esperienziali, e possono essere:
 - a. Docenti esterni;
 - b. Accompagnatori di media montagna;
 - c. Guide alpine;
 - d. Istruttori delle Guide Alpine.
2. Il loro numero è correlato al numero dei partecipanti alle sessioni del corso e alla tipologia di lezione, come specificato all’articolo 9.

Art. 7

(Sedi del corso)

1. Le sedi del corso saranno individuate a seconda della tipologia di lezione secondo le seguenti indicazioni:
 - a. lezioni teoriche: l’ubicazione delle aule sarà definita in sede di calendarizzazione del corso. Si prevedono situazioni in cui le lezioni teoriche verranno svolte in abbinamento a uscite e quindi in aula esterna e in ambiente naturale;
 - b. lezioni pratiche e uscite: si svolgeranno in ambiente adeguato all’insegnamento, in ambiente naturale innevato e nella maggior parte dei casi nel territorio regionale. Potranno essere previste anche uscite in altre regioni.

Art. 8

(Metodologia)

1. L’attività di docenza sarà suddivisa tra una fase in aula e una fase di apprendimento pratico, realizzata in ambiente esterno.
2. Nell’attività di aula si privilegerà comunque una metodologia che abbia carattere interattivo e che permetta di conoscere e approfondire le competenze del singolo utilizzando il gruppo come risorsa di apprendimento.
3. Nell’attività esterna la modalità sarà nella maggior parte dei casi quella della simulazione e quindi della realizzazione di escursioni su terreno innevato gradualizzate in relazione alle competenze acquisite dagli allievi e agli obiettivi delle unità di formazione e valutazione.

Art. 9

(Qualità della formazione)

1. Al fine di garantire la qualità della formazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti, UVGAM assicura:
 - a. nelle lezioni teoriche in aula un rapporto di 1/20 docenti/discenti, nelle lezioni pratiche in ambiente esterno un rapporto di 1/12 docenti/allievi in terreno facile e un rapporto di 1/8 in terreno difficile;

- b. la messa a disposizione dei partecipanti dispense e materiale didattico, anche in formato digitale;
- c. un adeguato supporto organizzativo e la puntuale informazione, in favore dei partecipanti, anche attraverso la messa a disposizione di una piattaforma cloud;
- d. una direzione tecnica che garantisca il coordinamento delle attività formative, il rispetto del programma, della metodologia e degli obiettivi didattici;
- e. una adeguata attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti, attraverso la realizzazione di puntuali verifiche degli apprendimenti e la conseguente rimodulazione del percorso.

Art. 10

(Verifiche e valutazioni)

1. Sono previste verifiche intermedie che permetteranno di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai partecipanti. Lo strumento sarà costituito da test, anche pluridisciplinari, predisposti dal/dai docente/i e da test atti a verificare le capacità acquisite dai candidati.
2. In caso di mancato ottenimento di una valutazione positiva in uno o più test, è possibile per il candidato richiedere a UVGAM la ripetizione della prova, entro il termine di conclusione del corso. Le modalità per la ripetizione del test e la determinazione dei costi a carico del candidato sono individuate da UVGAM.
3. In caso di esito nuovamente negativo, il candidato non verrà ammesso all'esame finale e dovrà frequentare nuovamente il corso, per la sola parte afferente alle conoscenze non conseguite ripresentando domanda ad UVGAM con le modalità, i tempi e la determinazione dei costi a carico del candidato individuati da UVGAM.
4. Il candidato che non superi l'esame finale entro due cicli formativi dovrà ripetere l'intero corso di formazione.

Art. 11

(Esame finale)

1. Il corso si conclude con un esame, realizzato da UVGAM, al quale accedono i candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. che hanno i requisiti di frequenza previsti all'articolo 5, comma 4;
 - b. che hanno superato positivamente le verifiche intermedie previste.
2. L'esame finale consiste in una prova pratica di autosoccorso in valanga in cui è prevista la risoluzione di un intervento con seppellimento multiplo. L'esame avrà luogo su terreno innevato, preferibilmente durante la stagione invernale.
3. L'UVGAM provvede all'organizzazione delle prove d'esame, anche con riferimento alla reperibilità di spazi e luoghi appropriati, alle attrezzature, ai materiali e alla eventuale documentazione tecnica.
4. A tutti i candidati devono essere garantite condizioni equivalenti di realizzazione della prova, in base a principi di equità di trattamento e di introduzione ed esplicitazione, laddove necessario, di elementi compensativi o dispensativi.
5. In occasione di tutte le valutazioni intermedie e dell'esame finale potrà essere presente un rappresentante della Struttura regionale competente in materia di guide alpine, o un suo delegato al fine di attestare la regolarità delle prove. A tal fine, UVGAM è tenuta a trasmettere alla Struttura regionale la calendarizzazione delle prove.

Art.12

(Rilascio attestazione)

1. A seguito del positivo superamento della prova di esame, è rilasciato l'attestato di frequenza e superamento dell'esame del Corso di "Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna" necessario per il trasferimento delle GEN nell'elenco speciale degli AMM.
2. La predisposizione, la stampa e la consegna degli attestati sono a cura dell'UVGAM, in qualità di Ente organizzatore.

Art. 13

(Richiesta iscrizione elenco speciale AMM)

1. A seguito del rilascio dell'attestato di frequenza con profitto del Corso di "Formazione per terreno innevato accompagnatore di media montagna" il professionista potrà richiedere il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM che avverrà a seguito dell'esito positivo delle verifiche esperite dall'UVGAM rispetto ai requisiti di cui all'art. 7 comma 1 della l.r. 7/1997 e dell'art. 22 della l.r. 18/2023.
2. L'UVGAM procederà a dare comunicazione dell'avvenuta approvazione della richiesta di trasferimento alla guida escursionistica naturalistica richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'UVGAM, inoltre, procederà a comunicare alla Struttura Enti, professioni del turismo e sport i nominativi delle GEN che hanno ottenuto il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM.

Art. 14

(Cancellazione dall'elenco professionale regionale delle guide escursionistiche naturalistiche)

1. Le GEN che hanno ottenuto il trasferimento nell'elenco speciale degli AMM, saranno cancellate dall'elenco professionale regionale con apposito provvedimento dirigenziale della Struttura regionale competente.